

REGIONE VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16
ACCORDO




(ai sensi dell'art. 8 dei D.Leg. vi n. 502/92 e 517/93 e della D.G.R. n. 326 del 4.2.1997) per l'erogazione delle prestazioni termali previste dall'art. 36 – 1° comma L. 833/78

TRA

L’Azienda ULSS16 con sede in Padova – Via degli Scrovegni, 14 – Codice Fiscale/Partita Iva 00349050286, in persona del Direttore Generale protempore Dott. Fortunato Rao (in seguito denominata più brevemente Azienda ULSS16)

E

L'Azienda Termale denominata S.I.R.A Spa ABANO RITZ
Con sede in Abano Terme (PD)
Via Monteortone 19
Codice Fiscale/Partita IVA 0033440287
(in seguito denominata più brevemente Azienda Termale)



PREMESSO

- che le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale negli stabilimenti delle Aziende Termali accreditate ai sensi dell'art. 8 – *quater* del D.Leg.vo 502/1992 e s.m.i., e dalla L. R. 22/2002;
 - che all'accreditamento presso il SSR., ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 del D:Leg.vo 502/92 e s.m.i., possono essere ammesse solo le Aziende Termali definite dagli artt. 14 – lett. a) e 18 del R.D. n. 1024/19, in relazione agli artt. 6 lett. t) e 36 della L. 833/78, in possesso di regolari atti di concessione




ART. 2

L’Azienda Termale s’impegna ad erogare durante il proprio periodo annuale di apertura dal Jedi al allegato, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento da parte dei curandi – fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista a loro carico a termini di legge- le prestazioni termali di cui al precedente art. 1 a tutti gli aventi titolo che ne fanno richiesta, a termini delle disposizioni riguardanti l’erogazione delle cure, ed esibiscono la “proposta richiesta” di cui al successivo art. 3 unitamente ad idoneo documento di riconoscimento.

ART. 3

Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all’Azienda Termale cui rivolgersi, l’accesso è subordinato, come previsto dall’art. 8, 5° comma D.Lgs 502/92, esclusivamente alla proposta richiesta da redigersi su ricettario del SSN., da parte del medico di medicina generale del curando o di altro medico di fiducia specialista in una delle branche attinenti alle patologie, identificate dal DM 17/12/2007 e s.m.i. che possono trovare beneficio dalle cure stesse; la proposta-richiesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle suddette patologie, ed il correlato ciclo e cicli di cura da praticare. Ai cittadini dell’Unione Europea si applicano le disposizioni dello stato competente.

Nell’ipotesi l’Azienda ULSS 16 sottoscriva delle convenzioni con le Casse Mutue dei Paesi dell’Unione Europea, per la disciplina della erogazione di



ART. 5

Tutti i cicli di cura pertinenti le prestazioni di cui al precedente art. 1 del presente accordo, hanno di norma la durata di 12 giorni, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4 avuto riguardo alle esigenze cliniche del curando.


ART. 6

L'Azienda Termale, all'atto di accettazione dell'assistito, dovrà verificare la proposta-richiesta, redatta sul ricettario del SSN., rechi l'autocertificazione sottoscritta dal curando stesso di poter usufruire delle esenzioni normativamente previste e di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali, con oneri a carico del SSN., oppure di appartenere alle categorie protette ex legge n. 833/78 che possono fruire, nel corso dell'anno di un ulteriore ciclo di cure.

ART. 7

L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni di assistenza termale, ove previsto al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dal curando, avendo a riferimento le tariffe concordate a livello interregionale con le associazioni maggiormente rappresentative e stabilite, per l'anno di riferimento, per tipo di cura e per livello tariffario, recepite dalla Giunta Regionale del Veneto con proprio atto deliberativo.

Le tariffe di cui al precedente comma si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto l'arco dell'anno d'interesse e comunque fino alla loro revisione da parte della Regione, ed omnicomprensive di ogni prestazione



un primo controllo, richiedendo eventualmente alle singole Aziende Termali informazioni integrative per la correzione degli errori non informatici. E' nell'interesse dell'Azienda Termali fornire con tempestività le precisazioni richieste.

Qualora quest'ultime non vengono tempestivamente fornite, l'Azienda ULSS provvederà a liquidare, entro 90 giorni alla presentazione delle fatture, solamente le prestazioni non oggetto di contestazione.

ART. 9

L'Azienda Termale solleva l'Azienda ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi sia in dipendenza delle cure praticate sia per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle cure stesse.

L'Azienda ULSS ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dell'Azienda Termale ed i controlli sulle prestazioni erogabili in accreditamento e le conseguenti liquidazioni.


Pari facoltà spetta all'Amministrazione regionale.

ART. 10

Il presente accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto:

1. ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa la concessione mineraria o l'autorizzazione all'apertura;
2. in caso di ingiustificata chiusura dell'Azienda Termale durante il periodo di apertura indicato nel precedente art. 2.

Al venir meno, per qualunque causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, questa si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo



ART. 12

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe, ha validità triennale con possibilità di rinnovo a seguito di atto formale delle parti e salvo disdetta da parte dell'Azienda Termale da comunicare entro il 30 giugno con lettera raccomandata A.R.

Resta peraltro inteso che il presente accordo può essere soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni regionali o nazionali sull'accreditamento dell'Azienda termale contraente.

Va infine precisato che, anno per anno, l'elenco dei tipi di cura erogabili dall'Azienda termale può essere aggiornato, tramite atto modificativo, in relazione all'instaurarsi delle specifiche condizioni di derogabilità.

ART. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova. 1 FEB. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AZIENDA ULSS N. 16

Dott. Fortunato Rao



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

S.I.R.A Spa ABANO RITZ



Cognome... **BARILLARI**
 Nome... **EMMA**
 nato il... **07/01/1930**
 (atto n. **12** P. **I S.**)
 a... **PIOVE DI SACCO (PD)**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **ABANO TERME**
 Via... **MONTEORTONE 19**
 Stato civile... **NUBILE**
 Professione... **ALBERGATRICE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,67**
 Capelli... **GRIGI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari...
DUPPLICATO





Oscar Ballan
Firma del titolare

ABANO TERME, IL 18/08/2005

IL FUNZIONARIO

Incaricato dal Sindaco

Monica Mazzetto



Regione del Veneto

giunta regionale


Data: 29 OTT. 1998

Protocollo N°
da citare nella risposta

4977 | 2053

Allegati N° 1

Oggetto Accreditamento Azienda Termale. Trasmissione Decreto.



Spett.le Azienda Termale
"RITZ"
della Società SIRA S.p.A.
Via Montirone, 19
35031 ABANO TERME

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 16
Via E. degli Scrovegni, 14
35128 PADOVA

e, p.c.

Spett.le Centro Studi Termali
"Pietro d'Abano"
di Abano Terme e Montegrotto Terme
Via Pietro d'Abano, 11
35031 ABANO TERME

18064

In allegato alla presente si trasmette il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1904 del 21.10.1998, relativo all'accreditamento di codesta Azienda Termale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
- Dr. Filippo Palumbo -

	AFF. GEN.	TECNICO	FARM. D.P.
1. D. AMM.	APPROV. PERSONALE	CONVENZ. DRG. CUP.	
2. M. SAN.	APPROV. ECONOMICO	CONT. GEST.	
3. SOC.	RAGIONERIA	SERV. FARM.	UFF. RAP. PUB.
	ALTRI		

REGIONE DEL VENETO - U.L.S.S. 16
SERVIZIO DI
Via D. Daley, 1
6 NOV 1998
PROT. N° 1058

LT/mv
(termeinB.doc)

Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria

Decreto N. 1904 del 21 OTT. 1998



Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Accreditamento dell'Azienda Termale denominata "RITZ" della Società SIRA S.p.A. con sede in Abano Terme (PD) - Via Montirone n. 19.
D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni art. 8 - D.G.R. 23.12.1997 n. 326.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

IL DIRIGENTE REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 326 del 04.02.1997 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, ha individuato i criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento delle Aziende Termali nonché la tipologia di prestazioni da esse erogabili, con oneri a carico del S.S.N., in regime comune, I.N.P.S., I.N.A.I.L. (ivi comprese le prestazioni complementari e/o accessorie) ai sensi del D.M. 15.4.1994.

RICHIAMATO il successivo provvedimento n. 619 del 03.03.1998 con il quale la Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha riconosciuto all'Azienda Termale "RITZ" della Società SIRA S.p.A. con sede in Abano Terme (PD) - Via Montirone n. 19 in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento, ai fini dell'erogazione delle seguenti tipologie di prestazioni con relativo livello tariffario:

<u>PRESTAZIONI DA EROGARE IN REGIME COMUNE</u>	<u>LIVELLO TARIFFARIO</u>
Fango e bagno di annettamento	A SUPER
Fango e bagno terapeutico	A SUPER
Bagno per malattie artroreumatiche	A SUPER
Cura inalatoria (inalazioni o nebulizzazioni/polverizzazioni o aerosol/doccia nasale o humages)	A SUPER
Cura di postumi di flebopatie di tipo cronico	LIVELLO UNICO
Cure della sordità rinogena	LIVELLO UNICO

DATO ATTO che la D.G.R. n. 619/98 ha stabilito, altresì, che il procedimento di accreditamento dell'Azienda Termale sia perfezionato con separato provvedimento del Dirigente della Direzione regionale competente, previo riscontro delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1, 19° comma, della L. n. 662/96, in applicazione della vigente normativa in materia di incompatibilità.

RICHIAMATA a tale riguardo la nota circolare del Ministero della Sanità prot. D.P.S. Segr./290 del 11.05.1998, relativa all'interpretazione della disciplina sulla incompatibilità, con riferimento ai medici di medicina generale operanti nelle Aziende Termali.

RISCONTRATO che l'attuale Direttore sanitario dell'Azienda Termale succitata, nominato con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Ciclo delle Acque, non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa.

DATO ATTO, pertanto, che nulla osta all'emanazione del provvedimento di riconoscimento dell'accreditamento dell'Azienda Termale "RITZ" della Società SIRA S.p.A., per le succitate prestazioni e relativi livelli tariffari.

DATO ATTO, altresì, che l'accreditamento comporta la successiva sottoscrizione tra l'Azienda Termale e l'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, dell'accordo per l'erogazione delle sopraelencate prestazioni con oneri a carico del S.S.R..

VISTA la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 28 della L.R. n. 1 del 10.01.1997.

D E C R E T A

1) L'Azienda Termale denominata "RITZ" della Società SIRA S.p.A. con sede in Abano Terme (PD) - Via Montirone n. 19 in persona del legale rappresentante Signora Emma Barillari,


è accreditata

ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e della successiva regolamentazione regionale in materia, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale sottoelencate unitamente ai relativi livelli tariffari:

<u>PRESTAZIONI DA EROGARE IN REGIME COMUNE</u>	<u>LIVELLO TARIFFARIO</u>
Fango e bagno di annettamento	A SUPER
Fango e bagno terapeutico	A SUPER
Bagno per malattie artroreumatiche	A SUPER
Cura inalatoria (inalazioni o nebulizzazioni/polverizzazioni o aerosol/doccia nasale o humages)	A SUPER
Cura di postumi di flebopatie di tipo cronico	LIVELLO UNICO
Cure della sordità rinogena	LIVELLO UNICO

- 2) Di stabilire che il venire meno, in capo dell'Azienda Termale, dei requisiti previsti e già valutati per l'accreditamento, nonchè il sopravvenuto verificarsi, nel Direttore Sanitario, di una delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa, comporta la revoca del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'Azienda Termale è tenuta a comunicare, ai sensi della vigente normativa, all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio, i nominativi dei medici coadiutori del Direttore sanitario, anche ai fini del controllo sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, tenuto conto altresì di quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità in premessa richiamata.
- 4) Di disporre la trasmissione del presente decreto all'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova ed all'Azienda Termale interessata, per la conseguente sottoscrizione dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del S.S.R., secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 619/98, previo riscontro oggettivo dell'insussistenza di cause di incompatibilità del personale medico di cui al precedente punto 3).
- 5) Di disporre che l'estratto del presente decreto venga pubblicato nel B.U.R. nei modi e termini di rito.

IL DIRIGENTE REGIONALE
- Dr. Filippo Palumbo -



LT/mv
(RITZ.doc)

